

APPROFONDIMENTO DEL 23/05/2017

BONUS SUD, ULTIMI CHIARIMENTI

Il Bonus Sud, istituito con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro 16 novembre 2016 e la cui regolamentazione ha trovato definizione nella circolare Inps n. 41/17, è stato al centro di importanti chiarimenti durante il Forum lavoro e fiscale dello scorso 17 maggio. A rispondere ai quesiti posti dagli esperti della Fondazione Studi, il direttore dell'Anpal, dott. Salvatore Pirrone.

IL REQUISITO DELLO STATUS DI DISOCCUPAZIONE

La questione, forse più importante, era riferita alla sorte di circa 12000 istanze delle quali l'Inps, dopo una prima bocciatura, aveva sospeso l'esito in attesa proprio di istruzioni da parte dell'Anpal.

Com'è noto l'art. 2 del Decreto Direttoriale citato specifica che potranno fruire dell'incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone disoccupati, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. 150/2015, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- giovani di età ricompresa tra 16 e 24 anni (24 anni e 364 giorni);
- lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Il requisito dello stato di disoccupazione, pertanto, è indispensabile per generare la dote in capo al lavoratore assunto e chi dovrebbe detenere e raccogliere la banca dati dei disoccupati è proprio l'Anpal.

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è stata istituita con il D.lgs. n. 150/15 e ha come principale obiettivo il coordinamento delle politiche del

lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati in Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego), in Dis-Coll (se si tratta di collaboratori e precari) o in Asdi (assegno di disoccupazione). Per l'attuazione delle nuove politiche attive del lavoro l'Anpal realizza il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, l'Inps e l'Isfol. Essere privo di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Chi è disoccupato deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro (DID) sul portale dell'Anpal, nell'area ad accesso riservato. Il soggetto in stato di disoccupazione può rivolgersi ai centri per l'impiego e stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso delle misure di politica attiva del lavoro per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Questo sistema, però, non è ancora a pieno regime. Infatti, la stessa Anpal ha esteso il regime transitorio al 30.06.2017, nell'ambito del quale i cittadini possono scegliere di rendere la propria dichiarazione d'immediata disponibilità indifferentemente:

- sul sito dell'Anpal;
- presso i nodi regionali;
- direttamente presso i centri per l'impiego territoriali.

Questo delicato momento transitorio prevede comunque che tutti i dati sui disoccupati, vecchi e nuovi, transitino verso l'unica banca dati di proprietà dell'Anpal. Ed è qui che si genera il problema. Tra timori di chi non vuole perdere competenze storiche e intralci informatici (dialogo fra le banche dati), l'Anpal arranca nella creazione di un unico database.

Le 12000 istanze di Bonus Sud, congelate dall'Inps, sono conseguenza di questo tardato avvio del processo di coordinamento, che è rimasto in capo all'Anpal dopo il risultato del referendum costituzionale.

In buona sostanza per ognuna di quelle pratiche manca la dichiarazione di disponibilità al lavoro nel database dell'Anpal, perché è rimasta negli archivi territoriali (in alcuni casi, addirittura, neanche in questi!). Pertanto, quando l'Inps punta l'archivio nazionale per verificare lo stato di disoccupazione, non ricevendo risposta, blocca l'istanza.

Nel corso del Forum lavoro e fiscale il dott. Pirrone ha precisato che delle 12000 istanze in standby:

- 4000 sono da considerare praticamente risolte, in quanto trattasi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato¹;
- le restanti pratiche sono in via di risoluzione e comporteranno un necessario slittamento dei termini di conguaglio degli arretrati così come previsto attualmente nella circolare Inps n. 41/17.

Infine, è stato precisato che sarebbe opportuno indirizzare i nuovi disoccupati a prediligere l'iscrizione presso il sito dell'Anpal, magari anche reiterandola nel caso si fosse già effettuata su altri canali.

IL PATTO DI SERVIZIO

L'art. 20 del d.lgs. n. 150/15 prevede che, successivamente alla dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro ed entro 30 giorni (15 in caso ASpl, NASpl, DIS-COLL e indennità di mobilità), il disoccupato si rechi presso il Centro per l'impiego (in mancanza il Cpi lo convocherà autonomamente) per confermare lo stato di disoccupazione e stipulare un patto di servizio personalizzato.

¹ Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, non è richiesto il requisito di disoccupazione ex art. 19 D. Lgs. n. 150/2015 ed inoltre i requisiti vanno verificati alla data di trasformazione. Tra i requisiti è richiesto, in caso di assunzione di ultra ventiquattrenne, anche il non avere avuto un regolare rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi precedenti l'assunzione.

Il patto di servizio personalizzato contiene tra l'altro:

- la definizione del profilo personale di occupabilità;
- la definizione degli atti di ricerca attiva e la tempistica degli stessi;
- la disponibilità del richiedente a partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e l'accettazione di congrue offerte di lavoro.

La profilazione, quindi, è l'insieme delle tecniche e delle procedure utilizzate per conoscere in modo approfondito i beneficiari delle politiche per il lavoro allo scopo di offrire loro servizi realmente personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro ed assicurare così anche una maggiore efficienza della spesa pubblica. Le misure di politica attiva che il Centro per l'impiego propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del *suo profilo personale di occupabilità*, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro.

Come si diceva, lo status di disoccupazione è quello definito dall'art. 19 del D.lgs. n. 150/15 che considera disoccupato **il lavoratore privo di impiego che abbia telematicamente dichiarato, al portale nazionale delle politiche attive, la propria immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l'impiego.**

La presentazione all'Inps della domanda di ASpl, NASpl, DIS-COLL e indennità di mobilità equivale alla dichiarazione di disponibilità. Pertanto, l'attività di profilazione conseguente alla presentazione della DID risulta essere complementare e necessaria per raggiungere il doppio obiettivo che sta alla radice del nuovo sistema delle politiche attive introdotto dal Jobs Act:

- presa in carico del disoccupato dai servizi per l'impiego per una efficace e rapida ricollocazione;
- condizionare il permanere dello status di disoccupazione o la percezione dell'ammortizzatore alle attività di partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e all'accettazione di congrue offerte di lavoro.

Se questo è il quadro, è stato chiesto all'Anpal se, ai fini del requisito dello status di disoccupazione per avere in dote il Bonus Sud, il lavoratore in questione debba anche avere completato il percorso della profilazione.

L'Anpal ha precisato che quest'ultima condizione non è richiesta, rimanendo necessaria esclusivamente la presentazione della DID.

Riteniamo questa risposta dettata, più che da considerazioni giuridiche, da logiche di buon senso che hanno privilegiato la riuscita dell'intervento d'incentivazione. Se la DID, infatti, ha creato un discreto blocco dell'operatività del Bonus Sud, richiedere anche che il disoccupato abbia effettuato la profilazione avrebbe significato ingessarlo del tutto. A quanto risulta, infatti, proprio questa importante funzione, delegata ai Centri per l'impiego, nel territorio funziona con grande approssimazione e a macchia di leopardo, frutto di ataviche inefficienze e di un ritardo colossale nell'acquisizione di quella cultura del servizio attivo che, invece, dovrebbe essere il patrimonio genetico dei nostri servizi per l'impiego.

L'AIUTO DE MINIMIS

L'impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni regolamento di riferimento. Il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione, indipendentemente dalla erogazione.

Se si supera il massimale previsto, l’impresa perde il diritto, non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto, in conseguenza del quale è stato superato il massimale.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale si faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Periodo di riferimento

I massimali si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie (articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013) stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento, non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese che realizzano il collegamento attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

L'incentivo Bonus Sud può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto², come definito all'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

In caso di fruizione secondo la regola del “de minimis”, l'azienda deve allegare all'istanza la dichiarazione di responsabilità sul corretto utilizzo del massimale previsto nel triennio di riferimento.³

² Per approfondimento sul calcolo dell'incremento occupazionale vds. Circolare Fondazione Studi n. 3/17

³ Circolare Inps n. 102/14

Con approfondimento del 18/04/17 la Fondazione Studi ha pubblicato una serie di FAQ per una corretta compilazione della predetta dichiarazione di responsabilità e nel contempo al Forum lavoro e fiscale l'Anpal ha dato riscontro ad altri due quesiti.

Il primo era relativo alla data di erogazione da indicare nello spazio relativo, quando l'incentivo in questione riguarda le deduzioni IRAP.

Con il secondo quesito si chiedeva conferma alla tesi secondo la quale nel calcolo triennale del massimale “de minimis” debba essere inserito anche lo stesso Bonus Sud richiesto.

Alla prima domanda, in realtà, non si è avuta una risposta effettiva, ma sono state ribadite le modalità di calcolo del massimale. Si ritiene, comunque, che dovendo far riferimento alla concessione e non all'erogazione (anche se queste possono coincidere), come momento per imputare nella disponibilità dell'azienda l'aiuto “de minimis”, la deduzione IRAP relativa non potrà che essere riferita all'anno d'imposta dell'assunzione del dipendente. Per gli anni successivi alla stessa, sarà il primo gennaio di ogni anno d'imposta nel quale sono applicate le predette deduzioni.

Per quanto concerne la seconda domanda l'Anpal ha precisato che nell'istanza di Bonus Sud l'ammontare relativo non va materialmente sommato agli altri. Occorre, però, tenerne conto in chiave previsionale al fine di calcolare l'eventuale sforamento del massimale. Se quest'ultimo, infatti, venisse superato proprio per effetto del Bonus Sud, lo stesso non potrebbe essere fruito.

Autore:

Vincenzo Silvestri

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della

FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it